

## **Rapporto della CdG sul M.M. no. 62 concernente il regolamento sulle prestazioni contrattuali con i gestori delle reti di approvvigionamento elettrico**

Gentili colleghe, egregi colleghi,

Locarno, 13 aprile 2015

la vostra commissione ha preso conoscenza e discusso approfonditamente il M.M. a margine inglobando nell'esame anche la mozione del gruppo "I Verdi" del 27 aprile 2012 :

"Per un piano comunale d'investimenti nella produzione d'energia elettrica rinnovabile 'a costo e a chilometro zero' e nel risparmio energetico" (1. firmatario Pierluigi Zanchi).

In essa si citava:

*"che il Comune di Locarno metta a disposizione un credito destinato alla richiesta menzionata nel titolo per il periodo della legislatura 2012-16. Il credito dovrebbe permettere installazioni con pannelli fotovoltaici per un minimo di 2000mq. Mentre, riguardo al risparmio, auspichiamo l'adozione di provvedimenti per ridurre il consumo d'energia elettrica del 10% in 4 anni. La proposta può venire inserita nel piano energetico comunale ed in quello finanziario per diversi quadrienni futuri."*

### **La mozione Zanchi e cofirmatari**

Nei 3 anni passati dalla presentazione della mozione sono cambiate talmente tante cose che la stessa è diventata obsoleta poiché, come vedremo in seguito, nel frattempo, per l'istituzione da parte del Cantone, nell'ambito della nuova Legge sull'energia (LEn), di un Fondo per le Energie rinnovabili, i Comuni ricevono ogni anno in base ad una complicatissima chiave di riparto stabilita nel Regolamento del Fondo (RFER) un contributo prelevato su tutti i consumi non oltrepassanti per singolo utente le 500'000 KWH. Da una prima sommaria valutazione, che riteniamo vada comunque verificata con il Cantone, questa cifra dovrebbe aggirarsi per Locarno su almeno 625'000.- CHF/anno, soldi che dovranno obbligatoriamente essere investiti dal Comune nel finanziamento di attività nell'ambito dell'efficienza e del risparmio energetico.

Ciò premesso abbiamo quindi proposto al primo firmatario il ritiro della mozione che configurerebbe un doppione a quanto nel frattempo impostoci dal Cantone, sempre che a livello comunale questi investimenti vengano effettivamente fatti perché, se non fatti, le somme non usufruite verrebbero attribuite ad altri Comuni sempre secondo la complicatissima chiave di riparto di cui sopra.

In conclusione di questa prima parte, non poco preoccupati perché sovente nel passato abbiamo assistito a grossi ritardi nell'esecuzione delle opere, non possiamo che raccomandare al Municipio di voler seguire questa situazione con la massima attenzione ed imporre ai responsabili interni di pianificare e realizzare tempestivamente i relativi progetti o lavori, sarebbe imperdonabile dover constatare in futuro eventuali manchevolezze in questo ambito perché, oltre a perdere i contributi ciò corrisponderebbe contemporaneamente anche a maggiori uscite ordinarie per mancato sfruttamento di possibili risparmi nei consumi energetici.

### **Il regolamento oggetto del M.M. in esame**

Passiamo quindi al tema principale del M.M., già l'istoriato presentatoci nelle sue principali linee indica di per sé stesso quanto la materia si sia oggi complicata oltre misura. Se poi entriamo nei dettagli la cosa è ancor più complessa soprattutto per quel che concerne i vari contributi e le loro ripartizioni al seguito di un pacco di leggi, ordinanze e regolamenti federali e cantonali di cui risulta veramente difficile mantenere il controllo e la supervisione.

Da un relativamente semplice sistema di indennizzo ai Comuni dai fornitori di elettricità di diritti o costi tramite un contratto di così detta "privativa per la fornitura di energia elettrica sul territorio

comunale” si é passati in questi anni al complicato sistema rappresentato nel M.M. in esame nelle sue grandi linee.

A complicare ulteriormente le cose, ci si sono poi messi anche i Tribunali nella loro sentenza sul ricorso Ghiringhelli che ha portato ad una soluzione che avrebbe potuto essere adottata sin dalla caduta delle “privative” ma che nella sostanza non ha cambiato nulla, alla fine i contributi vengono sempre incassati sulla base dei consumi, prima fatturati agli utenti inclusi nel ed ora in modo palese sul prezzo dell’energia. Se l’è mia Süpa l’è pan bagnà.

Quel che interessa infine é quanto il Comune riceverà in futuro e qui possiamo dire che, con la richiesta approvazione del regolamento presentatoci ciò sarà molto vicino a quanto riceveva prima della rivoluzione del sistema.

Nel ripassare le varie tasse (per gli utenti o gestori delle reti) o contributi (per il Comune) non abbiamo approfondito oltre la tassa metrica annuale prevista dalla Legge sull’energia incassata dal Cantone e riversata per la loro quota parte ai Comuni (é comunque interessante sapere che da tutti gli utenti della Città il Cantone riceve tramite i fornitori di energia circa 900'000.- CHF e ne riversa circa 500'000.-) mentre abbiamo discusso più approfonditamente di quella che alimenta il Fondo Energie Rinnovabili di cui abbiamo già detto sopra, ci restava quindi da approfondire, e pour cause, quella prevista dal regolamento oggetto del M.M. in esame.

L’istituzione della stessa, va sottolineato, non obbligatoria, deriva dalla possibilità offerta dall’art 14b della Legge cantonale d’applicazione della legge federale sull’approvvigionamento elettrico del 23 marzo 2007 (LA.LAEI) e da vari art. della LOC citati nel M.M.

### **Le proposte di voto della vs. commissione**

La vostra commissione, preso atto di tutte le premesse, degli scopi e delle finalità della tassa ben riportate dal M.M. e dopo aver constatato che per l’utente finale poco o nulla cambia rispetto ai precedenti regimi di tassazione sull’energia ritiene giustificata l’istituzione e vi raccomanda l’approvazione del regolamento come richiesto dal M.M. con gli emendamenti seguenti:

#### **Art. 9: Tassa**

cpv 3 I consumatori finali con un consumo di elettricità annuo superiore a 0.5 GWh sono direttamente esonerati dal prelievo sul consumo eccedente la soglia di consumo qui definita.

#### **Art. 10 Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore, dopo la ratifica, da parte della Sezione degli Enti locali, a decorrere dal 1. aprile 2015.

Inoltre, vista la forchetta prevista dal regolamento, proponiamo sin da ora di decidere che la tassa iniziale prevista dal Municipio al minimo della forchetta di 0.5 ct/KWH (e non 5 cts/KWH come erroneamente scritto a pag 7 del M.M.) resti congelata almeno per i primi 3 anni fino al 31 marzo 2018.

### **Note conclusive**

#### Perché l’emendamento all’art. 9?

Anzitutto per parificarlo ad un’uguale limitazione contenuta nel ROFER di estrazione cantonale e per la convinzione che le medesime ragioni dovrebbero valere anche a livello comunale.

Governo e Gran Consiglio hanno, a nostro avviso a giusta ragione, voluto limitare almeno per questa tassa supplementare per l’istituzione del FER il già gravoso carico di tasse per grandi consumatori (normalmente industrie o enti pubblici o parapubblici) ritenuto che per l’uso del demanio pubblico da parte dei gestori delle reti essi pagano il contributo completo fino alla soglia di consumo di 8 GWH. Con questa facilitazione, in questi difficili momenti economici, si é voluto

alleggerire un poco le condizioni quadro per le attività industriali e di servizio ad alto consumo energetico e per non allontanare eventuali nuovi insediamenti industriali di qualità.

Va anche detto che per puri vantaggi economici i grandi consumatori sono generalmente anche molto più attenti ad ottimizzare i consumi a cui oggi tutti dovremmo tendere se vogliamo veder realizzato il programma energetico nazionale che prevede l'uscita dall'atomo.

#### Perché l'emendamento all'art. 10?

Per evidenti ragioni di tempo, se da un lato è vero che il Municipio è uscito con questo messaggio e con il regolamento, che avrebbe dovuto entrare in vigore al 1. Gennaio 2015, già ad inizio novembre non ci è stato possibile arrivare prima con il rapporto vista la priorità che doveva essere data agli esami dei Consuntivi 2013 e dei Preventivi 2015 nonché ad altri oggetti urgenti. Visto che l'approvazione degli Enti locali può essere fatta anche prima dell'approvazione del CC e che la lettura reale dei contatori (con conseguente fatturazione a conguaglio dell'anno) da parte del gestore della rete locale avviene a fine marzo, sarà possibile fare lo split preciso tra i consumi prima e dopo l'entrata in vigore della nuova tassa evitando così qualsiasi contestazione. Poiché i primi acconti per il nuovo anno sono poi richiesti solo in giugno possiamo senz'altro approvare un inizio retroattivo alla nostra decisione perché essa non verrà in alcun caso praticata nei confronti dell'utenza prima della nostra approvazione, verosimilmente in aprile, e nulla cambierebbe quindi nemmeno in caso di non approvazione.

Finché presso il gestore della nostra rete rimarrà in uso l'attuale sistema di fatturazione, in caso di cambiamento della tassa, il cambiamento dovrebbe sempre decorrere dal 1. aprile.

#### **I commissari della gestione:**

**Baeriswyl Bruno**

**Beltrame Simone**

**Cavalli Mauro**

**Helbling Alex**

**Laganara Daniele**

**Mellini Pier**

**Merlini Simone**

**Nicora Bruno**

**Salvioni Niccolò**

**Vetterli Gianbeato (relatore)**

**Zanchi Pierre**